

Proponente: 45.D
Proposta: 2025/1025

del 24/06/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1127

del 26/06/2025

U.D.P. RE_ACTS ARIA CLIMA TERRITORIO SALUTE

Dirigente: GIOVANNINI Ing. Davide

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 44 E 49 DEL CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE (D.LGS. 259/03 S.M.I.) PRESENTATA DALLA DITTA ILIAD ITALIA S.P.A. PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONE RADIO BASE PER RETE DI TELEFONIA MOBILE - CODICE IMPIANTO: RE42122_007 – VIALE PARTIGIANO – DA UBICARSI IN REGGIO EMILIA (RE) IN VIA PETIT BON N°1 (RIF. CATASTALI FG.173 MAPP. 259). PRESA D'ATTO DELLA FORMAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO.

Premesso che:

- l'istanza di cui in oggetto è stata acquisita dal Comune di Reggio Emilia al Protocollo 236852 del 20/09/2024;
- in data 23/09/2024, con atto n.242378, è stato avviato il procedimento per il rilascio della relativa autorizzazione;
- trattandosi di domanda per nuova installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile ai sensi del comma 7 dell'art.44 del D.Lgs. 259/03 s.m.i., con il medesimo atto è stata indetta la Conferenza di Servizi semplificata ed in modalità asincrona e fissati i termini entro i quali le amministrazioni interessate richiedono eventuali integrazioni o chiarimenti e quelli entro i quali le stesse trasmettono a questo Servizio i pareri di competenza;
- in data 27/09/2024, con atto n. PG 242452, è stata richiesta la pubblicazione ai sensi degli artt. 44 e 49 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.), dell'istanza di cui in oggetto per consentire la presentazione, entro 30 gg., delle osservazioni da parte di eventuali terzi portatori di interessi pubblici e privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati cui possa derivare un pregiudizio dall'installazione dell'impianto.

Dato atto che:

- in data 17/10/2024, è stato protocollato con n. PG 261009, il parere favorevole di ARPAE comprensivo di valutazione igienico-sanitariale con le seguenti prescrizioni:
 - Dovrà essere garantito il rispetto della normativa inerente al rumore prodotto dagli apparecchi della SRB.
 - Dovrà essere apposta idonea segnaletica che indichi il divieto di accesso ai non addetti ai lavori e l'obbligo di intervenire, per opere di manutenzione o altro, solo a impianti spenti.
 - Dovranno essere previsti idonei sistemi di accesso in sicurezza alle parabole e alle antenne, sia per la collocazione che per le operazioni di manutenzione.
- in data 20/10/2024 è pervenuto dall'Albo Pretorio il Referto di avvenuta pubblicazione senza che siano state presentate osservazioni;
- in data 08/01/2025 è pervenuta da parte di ENAC la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2 del Cod. Nav. Con cui si autorizza ai sensi dell'art. 709 del Codice della Navigazione la realizzazione dell'intervento proposto, per gli aspetti aeronautici di competenza dell'ENAC, con le seguenti prescrizioni:
 1. l'impianto sia dotato di segnaletica:
 - cromatica diurna, conforme alla CS ADR-DSN.Q (Regulation (EU) No 139/2014) di riferimento;
 - luminosa notturna, costituita da luce di colore, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q (Regulation (EU) No 139/2014) di riferimento. In particolare la luce dovrà essere posta alla sommità della struttura ed essere visibile a 360°;
 - 2) siano comunicati, ai sensi dell'Art. 3 del Regolamento AIS-IT e con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, ad ENAV e alla Direzione Territoriale Emilia Romagna, per gli adempimenti di rispettiva competenza, i seguenti dati:
 - data di inizio lavori;
 - posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel

sistema WGS 84;

- altezza massima alla sommità valutata rispetto al livello campagna;
- quota s.l.m. al top dell'oggetto (altezza massima più quota terreno);
- attivazione della segnaletica luminosa.

Tali dati, trasmessi mediante attestazione di un professionista abilitato, dovranno presentare un livello di accuratezza conforme ai requisiti EASA di cui alla Tabella 2 del GM4 ADR.OPS.A005(a) del Reg. UE 139/2014;

3) il proprietario / soggetto titolare e responsabile dell'impianto dovrà garantire la continuità nel funzionamento della segnaletica luminosa, a sua discrezione ricorrendo eventualmente anche a strumenti ausiliari, come generatori di corrente autonomi e sistemi di allarme remoto.

Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non venisse ripristinata entro 24 ore, si dovrà interessare l'ENAV e questa Direzione per gli adempimenti di rispettiva competenza. Si dovrà, inoltre, comunicare anche il ripristino della funzionalità;

4) dovrà essere prevista, a cura e spese di codesta Società, una procedura manutentiva

della segnaletica diurna e notturna, che preveda, fra l'altro, il monitoraggio della segnaletica luminosa con frequenza minima mensile e la sostituzione delle lampade al raggiungimento dell'80% della vita utile delle stesse;

Visto l'art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) co. 6-bis. Eco. 10 in ordine al termine perentorio di 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione, per la formazione del silenzio assenso;

Dato atto che:

- ai sensi del predetto articolo, l'istanza di autorizzazione si intende accolta decorso il termine perentorio ove non sia intervenuto un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;
- il termine perentorio è decorso senza un provvedimento di diniego e con il parere favorevole dell'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 espresso precedentemente,

Richiamati il parere espresso da ARPAE e la valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2 del Cod. Nav.di ENAC, entrambi con prescrizioni,

determina

- di prendere atto della formazione del silenzio assenso ai sensi dell' art. 44 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. 259/03 s.m.i.) co. 6-bis. E co. 10 in ordine al termine perentorio di 60 gg dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione presentata dalla Ditta ILIAD ITALIA S.P.A. per l'installazione di Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile - CODICE IMPIANTO: RE42122_007 – VIALE PARTIGIANO – da ubicarsi in Reggio Emilia (RE) in VIA PETIT BON n°1 (rif. Catastali Fg.173 mapp. 259);

- di assumere, nell'ambito del presente atto quale sua parte integrante, le prescrizioni espresse dal parere ARPAE e dall'atto di valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709 co. 2 del Cod. Nav., esplicitate in premessa, facendo presente che le stesse costituiscono elemento qualificante e

validante l'autorizzazione determinatasi con il silenzio assenso che si intende decaduta ove non siano integralmente rispettate.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.